



Aprile2016

600 Euro alle neo mamme se dipendenti

In “stand-by” le lavoratrici autonome-

Anche quest'anno le mamme lavoratrici dipendenti e/o parasubordinate potranno monetizzare il loro congedo parentale, al fine di acquistare servizi per l'infanzia. Anche durante il 2016, invece di assentarsi dal lavoro potranno convertire in valore monetario (in una sorte di scambio) i mesi di congedo parentale per pagare la baby sitter mediante voucher (lavoro accessorio) o per il pagamento della retta di asili nido. E' stata attivata dall'Inps la procedura che consente questo contributo che vale 600 € mensile e che è utilizzabile, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi ovvero tre in caso di lavoratrici parasubordinate.

Per ora restano fuori le lavoratrici autonome, in attesa del decreto che dovrebbe estendere il beneficio, come stabilito dalla legge di stabilità 2016. Le domande si possono presentare fino al 31 dicembre 2016, salvo una chiusura anticipata per esaurimento delle risorse (pari 20 milioni di euro).

Chi può beneficiare – la legge n.92/2012 (legge Fornero) è finalizzata a sostenere le spese per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. In concreto consiste in uno “scambio” di cui possono beneficiare solo le lavoratrici madri. Queste possono fare richieste rinunciando (ecco lo scambio) a fruire di tutto o in parte del congedo parentale (l'ex astensione facoltativa che spetta a ciascun genitore, lavoratore/trice dipendente, per ogni bimbo, nei suoi primi 12 mesi di vita, per un periodo massimo, tra i due genitori, di dieci mesi, fermo restando che alla madre spetta un periodo massimo di sei mesi al papà di sette). Al bonus hanno accesso esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o privati datori di lavoro, e le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata dell'Inps (le c.d. parasubordinate), incluse le professioniste senza cassa (con partita Iva).

In proposito, si ricorda che tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata sono destinatarie del congedo parentale, a patto di non essere iscritte anche ad altra forma di previdenza obbligatoria e di non essere pensionate; in altre parole, sono quelle lavoratrici obbligate al versamento della contribuzione in misura piena. La legge di stabilità ha esteso il bonus anche alle lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici

dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale ecc.); ma per il momento, come già accennato, queste lavoratrici non ancora possono farne richiesta perché devono attendere l'emanazione del decreto attuativo.

Presentazione della domanda – la domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica, accedendo al sito web tramite Pin dispositivo; in alternativa, si può ricorrere all'assistenza di un patronato abilitato. Il link per l'invio delle domande è il seguente: -> servizi per il cittadino - > Autenticazione con Pin -> invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

Nella domanda la lavoratrice richiedente deve: 1) indicare a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per la rete di servizi, pubblica o privata accreditata, anche la struttura presso cui ha iscritto il figlio (attenzione: la scelta non può essere cambiata, salvo presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente; 2) il periodo di godimento del beneficio, specificando il numero dei mesi; 3) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di congedo parentale; 4) *dichiarare di essere in possesso dell'attestazione Isee*. Questa è utile nell'eventualità che sia fissata una graduatoria di accesso al beneficio. L'erogazione del bonus è vincolata al tetto di spesa di euro 20 milioni e, al fine di consentirne il pieno utilizzo, è previsto che con un decreto possa essere fissato in qualunque momento (anche in considerazione dell'elevato numero di domande) un tetto Isee cui subordinare l'accesso al bonus e/o rideterminare l'importo del bonus.

Nel caso di più figli, occorre presentare una domanda per ogni figlio.

Le domande si possono presentare, come detto, fino al 31 dicembre 2016, salvo esaurimento anticipato delle risorse. In ogni caso la lavoratrice riceverà una comunicazione di accoglimento ovvero rigetto all'eventuale indirizzo di posta elettronica indicato.

Prestazioni invalidi civili 2016 – rivalutate alcune prestazioni agli invalidi civili: + 2,12 %, pari alla variazione percentuale delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria tra il periodo agosto 2014/luglio 2015 e lo stesso periodo dell'anno precedente (agosto 2013/luglio 2014). Come per le pensioni, una “ perequazione “ esiste anche per le prestazioni degli invalidi, ciechi e sordomuti (pensioni, assegni, indennità, ecc.). Con quest'operazione si rivalutano gli importi, al fine di mantenere stabile il loro potere di acquisto. C'è una particolarità rispetto alle pensioni: l'indice utilizzato non è unico; in particolare, alle prestazioni che sono denominate o equiparate a “pensioni“, in quanto si applica il tradizionale tasso

d'inflazione Istat (quello stesso applicato a tutte le pensioni non legate a invalidità), mentre ad alcune indennità e assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale. Inoltre, al tasso d'inflazione Istat, è operata anche la rivalutazione dei limiti di reddito previsti, in alcuni casi, per il diritto alle prestazioni. La maggior parte delle prestazioni conserva lo stesso importo dell'anno scorso. Ma paradossalmente, si considera una buona notizia, se si pensi che questi limiti e alcune delle prestazioni avrebbero dovuto addirittura calare d'importo perché l'indice dell'Istat è risultato negativo (-1%). Invece sono rimasti invariati grazie alla norma della legge di Stabilità del 2016 che ha previsto l'indice di rivalutazione delle pensioni, non può essere applicato mai in segno negativo: se è negativo, l'indice assume valore 1, cioè invarianza (comma 287 art.1 della legge n. 2018/2015 di stabilità 2016).

I requisiti per ottenere le prestazioni. Le prestazioni economiche a favore degli invalidi dipendono da importanti requisiti, riferiti all'invalido: 1) condizione sanitaria (sono diverse tra ciechi e sordi, diverse anche tra un cieco parziale e un cieco assoluto); 2) età (tre principali i periodi anagrafici: età fino a 18 anni, da 18 a 65 anni, e oltre 65 anni). Insieme a queste condizioni spesso si aggiunge un requisito reddituale, nonché particolari regole d'incompatibilità (cioè cumulabilità) della prestazione con altre eventuali prestazioni in godimento oppure con lo status dell'invalido (talvolta, ad esempio, è necessario non essere occupati in alcuna attività lavorativa). Gli invalidi civili hanno diritto alle seguenti prestazioni: a) invalidi totali: pensione d'invalidità; indennità di accompagnamento agli invalidi totali; b) invalidi parziali: assegno di assistenza (detto assegno mensile); indennità di frequenza ai minori; indennità di accompagnamento agli invalidi parziali. Per il diritto alle prestazioni occorre avere un grado d'invalidità minimo (non inferiore) del 74 per cento.

Maggiorazioni delle prestazioni - gli invalidi civili totali, i sordi e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, pari o superiore a 60 anni possono avere una maggiorazione fino al vecchio importo di 516,46 euro mensili (vecchio " milione "di lire) e che, con le rivalutazioni annuali, per l'anno 2016, sono pari 638,33 euro mensili (aumento di 358, 86 mensili). Il diritto agli aumenti è subordinato, per l'anno 2016 ai seguenti limiti di reddito: * pensionato solo (non coniugato): redditi non superiori a 8.298,29 euro annuo; * pensionato coniugato: redditi propri non superiori a 8.298,29 euro e redditi sommati a quelli del coniuge non superiori a 14.123,20 euro. Per determinare il reddito personale o familiare del pensionato si fa riferimento non solo ai redditi soggetti all'Irpef ma anche a quelli esenti (la pensione d'invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e a quelli

con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.). Non si tiene conto del reddito della casa di abitazione, della pensione di guerra, dell'indennizzo in favore di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, delle indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla Finanziaria 2001, dei trattamenti di famiglia e dei sussidi assistenziali pagati da Enti pubblici, purchè non abbiano carattere continuativo.

Assegno di disoccupazione (Asdi) – l'Inps fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno. Tale prestazione è destinata a coloro che: abbiano fruito della Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego) per la durata massima spettante; siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo del godimento della Naspi; siano membri di un nucleo familiare con almeno un minore di 18 anni, o abbiano un'età pari o superiore a 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; siano in possesso di un'attestazione dell'Isee, in corso di validità, da cui risulti un valore pari o inferiore a 5.000 euro; non abbiano fruito dell'Asdi per più di sei mesi nei 12 precedenti il termine del periodo di godimento della Naspi e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; abbiano sottoscritto, ai Centri per l'impiego competenti, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico. La domanda di Asdi è telematica e va presentata alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi entro i trenta giorni successivi. In via transitoria, per i lavoratori che hanno terminato il periodo massimo di Naspi tra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione della circ.Inps (3 marzo 2016), il termine di trenta giorni decorre dalla data della circolare in oggetto. La domanda telematica di Asdi può essere presentata attraverso uno dei soliti canali messi a disposizione dall'Istituto: ww.inps.it (se il cittadino è in possesso del Pin dispositivo Inps).

COLF e BADANTI – Martedì 5 aprile 2016 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del prospetto paga del mese precedente e il pagamento del MAV entro il 10.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara